



COMUNICATO STAMPA n. 25/25

Lussemburgo, 27 febbraio 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-271/23 | Commissione / Ungheria (Riclassificazione della cannabis)

Avvocata generale Medina: avendo votato in modo difforme rispetto alla decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla riclassificazione della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione

Durante una sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite ¹, in sede di votazione di una modifica della Convenzione sugli stupefacenti (in prosieguo: la «convenzione») ², l'Ungheria ha votato in contrasto con la decisione del Consiglio ³ che stabiliva la posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto concerne la riclassificazione della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis e ha espresso il suo dissenso rispetto a tale decisione ⁴.

Sostenendo che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione del Consiglio e ha violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione e il principio di leale cooperazione, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.

L'avvocata generale Medina ritiene che il ricorso sia ricevibile, poiché la Corte dovrebbe esaminare le potenziali ripercussioni sull'unità dell'Unione europea nell'azione esterna, indipendentemente dal fatto che la condotta sia stata posta in essere nel passato e sia irreversibile.

Per quanto concerne il merito, l'avvocata generale Medina ritiene che **uno Stato membro non possa eccepire l'illegittimità di una decisione del Consiglio come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento** senza aver precedentemente contestato la legittimità di tale decisione dinanzi alla Corte.

La circostanza che l'Ungheria abbia votato contro la decisione del Consiglio non incide sulla sua natura obbligatoria né sugli obblighi degli Stati membri che ne derivano. Tale Stato membro, in quanto destinatario della decisione del Consiglio e membro della commissione Stupefacenti con diritto di voto, era tenuto a rispettare e attuare detta decisione. Il mancato rispetto della decisione del Consiglio è tale da **mettere in discussione l'unità e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione e compromettere il valore del principio dello Stato di diritto**, sancito dall'articolo 2 TUE. Essendosene deliberatamente discostata, **l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione del Consiglio.**

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, poiché le decisioni sulla modifica delle sostanze nelle tabelle della convenzione incidono sul diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro del Consiglio ⁵, e lo modificano, la posizione che gli Stati membri dell'Unione devono adottare in relazione a tali decisioni rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ⁶. Avendo votato in modo difforme rispetto alla decisione del Consiglio, **l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti nel contesto della competenza esterna esclusiva dell'Unione.**

Infine, mediante il suo voto, la sua presa di distanza pubblica dalla posizione dell'Unione e l'omessa informazione delle istituzioni dell'Unione e degli altri Stati membri, l'Ungheria ha messo a repentaglio l'unità e la coerenza

dell'azione esterna dell'Unione, **violando così gli obblighi discendenti dal principio di leale cooperazione** ⁷.

Di conseguenza, **l'avvocata generale Medina suggerisce alla Corte di dichiarare che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della decisione del Consiglio, e ha altresì violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione e il principio di leale cooperazione.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ La commissione Stupefacenti è una delle commissioni funzionali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

² Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972 che modifica la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30 marzo 1961 (*United Nations Treaty Series*, Vol. 520, n. 7515).

³ [Decisione \(UE\) 2021/3 del Consiglio](#), del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti sull'inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

⁴ Tutti gli Stati membri dell'Unione sono parti della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope, mentre l'Unione non lo è, poiché soltanto gli Stati, e non le organizzazioni internazionali o regionali, possono essere parti di tali convenzioni.

⁵ [Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio](#), del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

⁶ [Articolo 3, paragrafo 2, TFUE](#).

⁷ Il principio di leale cooperazione è sancito all'[articolo 4, paragrafo 3, TUE](#).